



COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

(Provincia di Roma)

P.zza Vittorio Veneto 16 – tel.06-901740224 - fax 06 -90160015

Prot. 821

Li 17/01/2014

ORDINANZA n. 1

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza Sindacale n.83 del 11 Agosto 1995, con la quale si ordinava il divieto di prelievo ed uso delle acque della sorgente denominata "Acqua Acetosa";

VISTA la nota prot.0066214 del 02/12/2013, del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL RMF, con la quale comunicava i valori di parametro presenti nell'acqua dei campionamenti effettuati in data 26/11/2013 presso l'uscita della bocchetta in località Pian Braccone, risultanti non conformi al D.L.vo 31/2001, per coliformi totali:109/MPN/100ml, e E.Coli:34 MPN/100ml, con invito ad emettere ordinanza di non potabilità;

PRESO ATTO dei cambiamenti normativi in materia di igiene e sanità pubblica, con l'entrata in vigore del D.Lvo n.31/2001;

VISTO il D.Lgs n.267 del 18 Agosto 2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare gli artt. 7/bis ,50, 54;

RITENUTO necessario, per la tutela dell'igiene e della Sanità Pubblica, vietare il prelevamento delle acque provenienti dalla sorgente "Acqua Acetosa", sito in Loc. Pian Braccone;

CONSTATATO il carattere di contingibilità ed urgenza;

ORDINA

Con decorrenza immediata, il divieto di prelevamento ed uso delle acque che sgorgano dalla sorgente denominata "Acqua Acetosa" sita in località Pian Braccone del Comune di Castelnuovo di Porto in quanto le medesime non risultano conformi al D.lvo 31/2001 e quindi non destinate al consumo umano;

Che l'accesso alla fonte sia interdetto alle persone mediante idonea chiusura della scalinata che conduce alla sorgente stessa, anche in deroga ai vincoli edilizio urbanistici insistenti nell'area;

Che venga data la massima diffusione alla presente ordinanza, mediante l'installazione di cartelli di avviso nei pressi della fonte, sul sito internet del Comune di Castelnuovo di Porto e tramite l'affissione di manifesti nelle bacheche comunali;

AVVERTE

che i soggetti trasgressori indicati all'art.19 comma 3 del D.Lvo n.31/2001, incorrono nelle sanzioni previste dal medesimo articolo, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti più gravi costituenti reato;

tutta la cittadinanza che, in violazione della presente ordinanza, i trasgressori saranno soggetti all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n.23 del 10-08-2011, ovvero, al pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00(venticinque/00) ad Euro 500,00(cinquecento/00).

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL RMF, al Comando di Polizia Locale, all'Area 2 LL.PP Manutentivo Ambiente e Patrimonio, al Parco di Veio ed al Comando Locale Stazione dei Carabinieri.

Il Comando di Polizia Locale e l'Area 2 LL.PP Manutentivo Ambiente e Patrimonio sono incaricati all'esecuzione, per quanto di competenza, della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
(Fabio Stefoni)